



Corte dei Conti
Sezione delle autonomie

N.11/SEZAUT/2015/QMIG

Adunanza del 9 marzo 2015

Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento

Mario FALCUCCI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Raffaele DAINELLI, Salvatore SFRECOLA, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Teresa BICA, Diodoro VALENTE, Mario PISCHEDDA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO
Consiglieri	Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Luca FAZIO, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Marco BONCOMPAGNI, Angela PRIA, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Francesco ALBO, Valeria FRANCHI, Luigi DI MARCO
Referendari	Francesco MAFFEI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, in base al quale, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano;

Vista la richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131/2003, dal Comune di Genova, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 93, comma 7^{ter}, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come riformulato dall'art. 13-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la deliberazione n. 75/2014/QMIG, depositata in data 22 dicembre 2014, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alle Sezioni Riunite ovvero alla Sezione delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, della questione di massima sollevata;

Vista l'ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 del Presidente della Corte dei conti con la quale, valutata l'insussistenza dei presupposti per il deferimento alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 128 del 9 febbraio 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza del 17 febbraio 2015 con iscrizione della questione al punto 8) dell'o.d.g., rinviato, in quella sede, a successiva adunanza;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 184 del 2 marzo 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Paola Cosa

PREMESSO

Con deliberazione n. 75/2014, depositata in data del 22 dicembre 2014, la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in esito alla richiesta di parere formulata, ai sensi

dell'art.7, comma 8, della legge n.131/2003, dal Sindaco del Comune di Genova - per il tramite del competente Consiglio delle Autonomie locali - ha sospeso il giudizio, rimettendo gli atti al Presidente della Corte dei conti, per il deferimento della questione alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, ovvero alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge n. 116/2014.

La richiesta del Comune era tesa a conoscere l'avviso della Sezione Liguria in merito alla corretta interpretazione del comma 7 *ter* dell'art.93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, come modificato dall'art. 13 *bis* del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge n.114/2014, in materia di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione.

Nello specifico il Comune istante ha sottoposto alla Sezione Liguria quattro quesiti riguardanti la disciplina intertemporale degli incentivi alla progettazione risultante a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n.114/2014.

I quesiti riguardavano in particolare: 1) la possibilità per l'Amministrazione, in ossequio al principio di irretroattività delle leggi, nonché al principio di competenza, di liquidare ad oggi, secondo la precedente disciplina, gli incentivi riferiti a lavori ed opere portate a compimento – compresa la fase di collaudo – prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.90/2014 (19 agosto 2014); 2) le modalità di liquidazione dell'incentivo nel caso di lavori ed opere iniziate prima dall'anzidetta data e portate a compimento successivamente; 3) l'operatività, a decorrere dal 19 agosto 2014, dell'esclusione dal novero dei beneficiari degli incentivi alla progettazione del personale con qualifica dirigenziale; 4) l'applicabilità del limite imposto ex novo dall'art.13 bis di non superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al singolo dipendente solo per i pagamenti di incentivi riferiti a prestazioni rese anteriormente alla predetta data, ma non ancora liquidate, ovvero anche a lavori ed opere portate a compimento prima del 19 agosto 2014.

La Sezione remittente, con delibera n.73 del 16 dicembre 2014, ha fornito risposta ai primi tre quesiti formulati dal Comune di Genova, mentre, per quanto riguarda il quarto quesito, con successiva deliberazione n.75, adottata nella stessa adunanza del 1° dicembre 2014, ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l'opportunità di deferire alle Sezioni

Riunite ovvero alla Sezione delle autonomie la soluzione della prospettata questione di massima.

La rimessione è stata motivata dalla Sezione Liguria in virtù della necessità di trovare un indirizzo interpretativo univoco per le disposizioni recate dall'art. 93, comma 7 *ter*, del codice degli appalti, ed in particolare per quelle relative al limite del 50 per cento del compenso annuo lordo, in merito alle quali si è evidenziato un contrasto fra la soluzione adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr. delibera n.300/2014) e quella adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (cfr. delibera n. 183/2014).

Nell'anzidetta delibera n.300 del 13 novembre 2014, la Sezione Lombardia, in esito alla richiesta di parere formulata dalla Provincia di Mantova su quesiti analoghi a quelli oggetto della delibera n.73/2014 della Sezione remittente, si è espressa in merito alla disciplina intertemporale, ritenendo che la cesura fra la vecchia e la nuova normativa trovi applicazione solo con riferimento alle attività poste in essere successivamente all'entrata in vigore del d.l n.90/2014.

A sostegno della soluzione interpretativa adottata, la Sezione Lombardia ha richiamato la delibera della Sezione delle autonomie n.7/2009, poiché la stessa aveva affrontato le problematiche connesse alla precedente riformulazione della disciplina dell'incentivo alla progettazione, di cui all'art.92, comma 5, nonché alla riduzione introdotta dall'art.18, comma 4 *sexies*, del d.l. n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009.

Nella citata delibera la Sezione delle autonomie ha posto un punto fermo al quale ha fatto riferimento tutta la giurisprudenza contabile successiva e cioè che il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività.

Per quanto riguarda il limite nell'erogazione degli incentivi alla progettazione, rappresentato dal 50 per cento del compenso annuo lordo complessivo spettante a ciascun dipendente, la Sezione Lombardia ha ritenuto che le specifiche disposizioni debbano essere interpretate sulla base del criterio letterale, grazie al chiaro riferimento al momento della corresponsione effettuato dalla norma. Riferimento che non

condiziona, secondo la Sezione, la possibilità di erogare l'incentivo, ma si limita a determinarne l'ammontare massimo.

La Sezione Liguria, in considerazione del descritto contrasto interpretativo, rilevante non soltanto per l'attività consultiva ma anche per l'attività di controllo, ha sospeso la decisione e rimesso, con la citata deliberazione n. 75/2014, la questione alla valutazione del Presidente della Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza n. 7 del giorno 4 febbraio 2015, ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

CONSIDERATO

La Sezione delle autonomie è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, il proprio avviso in merito alla questione di massima sollevata dalla Sezione Liguria con deliberazione n. 75/2014/PAR, concernente espressamente la possibilità o meno per l'ente locale di applicare l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui al comma 7 *ter* dell'art. 93 del d.l.g.s. n. 163/2006 solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma dopo il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014.

L'ambito della questione prospettata consente a questa Sezione di esprimere il proprio avviso in merito limitatamente al richiamo delle disposizioni vigenti in materia e dei principi normativi, ai quali i competenti organi dell'amministrazione comunale potranno fare eventuale riferimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, per assumere le determinazioni di competenza, salvaguardando tanto l'autonomia gestionale dell'ente richiedente quanto la posizione di terzietà ed indipendenza, rivestita dalla Corte dei conti nell'esercizio della funzione consultiva, istituzionalmente intestatale.

2. Per quanto riguarda il merito occorre premettere che la disciplina in materia di riparto del fondo per l'incentivazione per la progettazione interna è stata riformulata ad opera degli artt. 13 e 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

La prima delle due disposizioni ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei contratti, concernenti rispettivamente la disciplina degli incentivi alla progettazione di opere o lavori e la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.

Il successivo art. 13 *bis*, inserito in fase di conversione in legge, ha introdotto nel testo dell'art. 93, dopo il comma 7, i commi dal 7 *bis* al 7 *quinquies*. In particolare, il comma 7 *ter* è intervenuto ad individuare i criteri in base ai quali il fondo deve essere ripartito, stabilendo, fra l'altro, che gli incentivi, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non possano superare l'importo del 50 per cento del trattamento complessivo annuo lordo.

Le novelle introdotte dall'art. 13 *bis*, entrate in vigore, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto apportate in sede di conversione del decreto, dalla data di pubblicazione della legge n. 114/2014, hanno profondamente innovato la disciplina in esame sotto diversi aspetti.

In primo luogo, la provvista per l'erogazione degli incentivi non è più legata alla singola opera, in quanto le risorse destinate, che continuano ad essere pari ad un massimo del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, vengono fatte confluire, ora, in un fondo denominato *fondo per la progettazione e l'innovazione*. Inoltre, le risorse del fondo sono destinate per l'80% a remunerare l'attività di progettazione, mentre il restante 20% deve essere destinato da parte degli enti all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché di implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa.

E' stata introdotta, altresì, una disciplina più puntuale dei criteri di riparto delle risorse del fondo, con rinvio alla sede della contrattazione decentrata integrativa e ad uno specifico regolamento comunale da adottarsi in materia. Ciò allo scopo di graduare l'incentivo in base, da una parte, alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, dall'altra parte, alla complessità dell'opera ed all'effettivo rispetto, nel corso della realizzazione della stessa, dei costi e dei tempi stabiliti in fase di progetto.

Ulteriore novità introdotta è quella riguardante il metodo di calcolo dell'ammontare massimo dell'incentivo attribuibile ad uno stesso dipendente, non più con riferimento al singolo incentivo, che secondo il vecchio sistema (comma 5, dell'art. 92 ora abrogato dall'art. 13 *bis* del d.l. n. 90/2014) non poteva superare l'importo del

rispettivo trattamento economico annuo lordo, ma con riferimento ad un tetto complessivo annuo, che somma tutti gli incentivi attribuiti ad uno stesso dipendente nel corso dell'anno anche da diverse amministrazioni e che, complessivamente, non deve superare il 50 per cento del trattamento economico annuo lordo di quel dipendente. Infine, la nuova disciplina non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il contrasto interpretativo evidenziato dalla Sezione remittente, con riferimento alla disciplina intertemporale dell'incentivazione alla progettazione interna, origina dall'assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina in materia di riparto del fondo per la progettazione. Ciò a differenza di quanto accaduto, ad esempio, in materia di abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale, giacché, in tal caso, il legislatore ha previsto espressamente, in sede di conversione in legge del d.l. 24 giugno 2014, n.90, l'aggiunta all'art. 10 di un comma specifico, il 2 *ter*, in forza del quale le novelle introdotte non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Tale contrasto interpretativo è emerso, come ricostruito nella parte in fatto, nell'ambito dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, dal confronto fra la soluzione adottata con riferimento al dettato del comma 7 *ter* dell'art.93 del codice dei contratti dalla Sezione Liguria e la soluzione ermeneutica prescelta dalla Sezione Lombardia.

La Sezione remittente, analogamente alla Sezione Emilia Romagna (delibera n.183/2014) ha ritenuto che l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti ad attività tecnico-professionali espletate da dipendenti dopo il 19 agosto 2014. La Sezione Lombardia (delibera n.300/2014), diversamente argomentando, ha stabilito che il computo del limite del 50 per cento vada applicato anche alle attività svolte in precedenza, ma non ancora liquidate, dovendosi avere riguardo al momento della corresponsione dell'incentivo.

Nel solco dell'interpretazione seguita dalle Sezioni Emilia Romagna e Liguria si colloca anche la recente deliberazione della Sezione di controllo per la Basilicata (delibera n. 3/2015/PAR del 12 febbraio 2015).

La soluzione ermeneutica proposta da quest'ultima Sezione presenta caratteri peculiari, in quanto, pur partendo dallo stesso presupposto, che è quello del *tempus regit actum* (la disciplina di ciascun fatto va ricercata nella normativa del tempo in cui esso si verifica), sposta la linea di demarcazione individuata fra la vecchia e la nuova

regolamentazione della materia. Tale cesura non sarebbe, a parere della Sezione Basilicata, da ricercarsi nel momento in cui l'attività incentivata viene compiuta (tesi sostenuta dalla Sezione remittente e dalla Sezione Emilia Romagna sulla scorta dell'approdo ermeneutico della delibera della Sezione delle autonomie n.7/2009) e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata (tesi della Sezione Lombardia), bensì nel momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio di riferimento.

4. Il fondamento della tesi sostenuta dalla Sezione remittente e dalla Sezione di controllo per l'Emilia Romagna è l'irretroattività della legge ed, in particolare, delle disposizioni recate dall'art.93 comma 7 *ter*, come introdotto dall'art. 13 *bis* della legge di conversione del d.l. n.90/2014, che non possono essere considerate disposizioni di interpretazione autentica e pertanto non sono applicabili retroattivamente.

Infatti, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendosi l'importanza dell'intervento del legislatore, attuato attraverso leggi di interpretazione autentica, da considerarsi quale modalità per sopperire a lacune o errori nella formazione delle leggi, tuttavia, una legge, per essere riconosciuta quale norma interpretativa, deve limitarsi ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto, individuabile come una delle possibili letture del testo originario.

Sul punto, si ritiene di richiamare quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 236 del 2009, in cui si estende il campo della retroattività ad altre tipologie di leggi, che non siano necessariamente di interpretazione autentica e per le quali il Giudice delle leggi considera presupposto indefettibile *che esse trovino giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastino con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, tra cui l'affidamento legittimamente sorto, quale principio connaturato allo Stato di diritto.*

Nel caso di specie le norme in esame, oltre ad avere carattere innovativo, verrebbero, ove interpretate in modo retroattivo, ad incidere su posizioni giuridiche in atto, senza che tale retroattività trovi giustificazione ragionevole, ponendosi, anzi, in contrasto con il principio generale di eguaglianza e con l'affidamento legittimamente sorto negli interessati.

Le stesse, pertanto, devono, nella fattispecie, essere applicate alla luce del principio di irretroattività della norma. Principio che, sebbene in materia civile non sia mai assunto a rango costituzionale, come accaduto, invece, in materia penale con l'art.25

della Costituzione (che statuisce che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso), tuttavia, rappresenta un cardine del nostro ordinamento giuridico, nonché fondamento dello Stato di diritto e *conditio sine qua non* della certezza del diritto stesso, a mente di quanto disposto dall'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale.

5. Il fondamento della tesi contraria sostenuta dalla Sezione Lombardia (delibera n. 300/2014), con riferimento esclusivo all'interpretazione delle disposizioni, contenute anch'esse nell'art. 93 comma 7 ter del d.lgs. n.163/2006, è rappresentato dal tenore testuale delle stesse, che fanno riferimento espressamente al momento della corresponsione degli incentivi al dipendente, individuandone un tetto massimo rappresentato dal 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo annuo. Pertanto, solo al momento dell'erogazione andrebbe riferita l'applicazione della disciplina, così come modificata da ultimo dalla legge n.114/2014; il computo del 50 per cento atterrebbe solo ed unicamente alla fase della liquidazione, alla quale, evidentemente, i comuni istanti non erano ancora pervenuti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

6. La soluzione prospettata dalla Sezione Basilicata, collocandosi anch'essa nell'alveo della tesi dell'irretroattività della norma e del criterio del *tempus regit actum*, concorre, con ricchezza di argomentazioni, a completare la ricostruzione del quadro ermeneutico prospettato, fornendo un ulteriore punto di vista a sostegno della tesi maggioritaria.

L'approdo ermeneutico al quale è pervenuta l'anzidetta Sezione, che individua nel momento dell'approvazione dell'opera il riferimento temporale per la scelta della disciplina da applicare al caso di specie, prescinde dal momento in cui le prestazioni incentivate siano state in concreto poste in essere. Momento che, sulla scorta della giurisprudenza prevalente si ritiene debba, invece, costituire riferimento imprescindibile per legittimare la corresponsione dell'incentivo e fissarne, in maniera intangibile, la misura.

7. Conclusivamente, premesso quanto sopra, si ritiene che la questione di diritto intertemporale, posta dalla Sezione remittente, possa essere risolta, alla stregua degli altri quesiti formulati dal Comune di Genova in merito alla disciplina della fase di passaggio fra il vecchio ed il nuovo sistema di riparto del fondo per la progettazione e

l'innovazione, facendo ricorso all'anzidetto principio di irretroattività della norma, da cui discende, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la considerazione che *la disposizione retroattiva, specie quando determini effetti pregiudizievoli rispetto ai diritti soggettivi "perfetti" che trovino la loro base in rapporti di durata di natura contrattuale convenzionale- pubbliche o private che siano le parti contraenti – deve, comunque, essere assistita da una causa normativa adeguata, intendendosi per tale una funzione della norma che renda accettabilmente penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti* (Corte Cost. sentenza n.92/2013).

Inoltre, in questa sede, non si ritiene di doversi discostare sostanzialmente da quanto affermato dalla Sezione delle autonomie nella più volte richiamata delibera n.7/SEZAUT/2009. Infatti, nonostante le modifiche introdotte dal legislatore in merito alla costituzione del fondo per la progettazione ed ai criteri per la sua ripartizione, non appare, in concreto, mutata, la natura del diritto al beneficio e la corrispondenza sinallagmatica fra incentivo ed attività compensate, derivante dal riconoscimento, sancito anche dalla Suprema Corte (cfr. Cassaz. Sez. Lav. n.13384 del 19.07.2004) della qualifica di vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva, che inerisce al rapporto di lavoro, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere.

Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, al momento della corresponsione (*gli incentivi complessivamente corrisposti*), che privilegia l'aspetto prettamente contabile, potrebbe comportare, di fatto, il rischio di disparità di trattamento. La soluzione che fa leva esclusivamente sul momento della liquidazione risulta, peraltro, legata a tempistiche che esulano, del tutto, dalla disponibilità del beneficiario e che, specificatamente, attengono alla fase della gestione di cassa. Fase che, alla luce delle regole di contabilità ma, soprattutto, dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dovrà essere stata, presumibilmente, preceduta da una previsione autorizzatoria e da un impegno regolarmente assunto dall'ente per vincolare la spesa alla soddisfazione della corrispondente obbligazione.

Si ritiene, infine, difficile ipotizzare - alla luce del fatto che le disposizioni contenute nell'art.13 bis del d.l. n.90/2014 rappresentano sostanzialmente un corpo normativo unitario, essendo accomunate da un'unica *ratio* ispiratrice - una soluzione interpretativa, che non sia univoca e non faccia riferimento all'intero impianto normativo novellato.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie sulla questione di massima, rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 75/2014, come ricostruita in parte motiva, enuncia il seguente principio di diritto:

“l’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90”.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art.6, comma 4 del d.l. n. 174/2012.

Così deliberato in Roma, nell’adunanza del 9 marzo 2015.

Il Relatore
f.to Paola COSA

Il Presidente
f.to Mario FALCUCCI

Depositata in Segreteria il 24 marzo 2015

Il Dirigente
f.to Renato PROZZO